

RIVISTA
TRIMESTRALE
DI DIRITTO
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA
DI
DOTTRINA
E
GIURISPRUDENZA

COMITATO DI DIREZIONE

M. ANDENAS – F. CAPRIGLIONE
M.PELLEGRINI – D. ROSSANO – M. SEPE

Supplemento al n. 1/2024

ISSN: 2036 - 4873

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

WWW.RTDE.LUISS.IT

La sede della Rivista è presso
la Fondazione G. Capriglione Onlus,
Università Luiss G. Carli,
Viale Romania 32, 00197 Roma.

Comitato di Direzione

M. Andenas - F. Capriglione – M. Pellegrini – D. Rossano – M. Sepe

Direttore Responsabile

F. Capriglione

Comitato Editoriale

F. Affinito – N. Casalino – C. Giustiniani – V. Lemma – C. Marasco – A. M. Pancallo

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno
essere riprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus
su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.

COMITATO SCIENTIFICO

E. Bani, P. Benigno, R. Bifulco, A. Blandini, C. Brescia Morra, M. Brogi, R. Calderazzi, M. Clarich, R. Cocozza, G. Colavitti, G. Conte, P. E. Corrias, G. C. Corvese, M. De Poli, G. Desiderio, L. Di Donna, F. Guarracino, F. Di Porto, V. Donativi, P. Gaggero, I. Ingravallo, R. Lener, P. Lucantoni, L. Ludovici, N. Lupo, A. Mangione, E. Maria Lombardi, G. Martina, R. Miccù, F. Moliterni, G. Napolitano, M. Passalacqua, M. Rabitti, P. Reichlin, A. Sacco Ginevri, I. Sabbatelli, F. Sartori, A. Sciarrone, M. Sepe, D. Siclari, V. Troiano, A. Urbani, P. Valensise, A. Zimatore

REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al fine di assicurare uno standard elevato della qualità scientifica dei contributi pubblicati, nel rispetto dei principi di integrità della ricerca scientifica, la Rivista adotta un modello di revisione dei manoscritti proposti per la pubblicazione che contempla il referaggio tra pari a doppio cieco (double blind peer review). I contributi inviati alla Rivista sono oggetto di esame da parte di due valutatori individuati all'interno di un elenco, periodicamente aggiornato, di Professori ordinari, associati e ricercatori in materie giuridiche. L'assegnazione è effettuata dal Comitato di Direzione in accordo con il Direttore Responsabile tenendo conto delle aree di competenza di ciascun revisore e in assenza di conflitti di interessi con l'autore/l'autrice del contributo. Il contributo è trasmesso dal Comitato editoriale ai referees in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione.

A seguito del referaggio, attraverso comunicazione telematica da parte del Comitato editoriale, l'Autore riceve la scheda contenente il parere anonimo reso dai valutatori. Se i valutatori si esprimono a favore della pubblicazione senza modifiche, il contributo è avviato alla pubblicazione. Se anche uno solo dei valutatori si esprime a favore della pubblicazione subordinandola a modifiche, i rilievi così formulati sono trasmessi all'Autore (sempre in forma anonima). Nel caso in cui l'Autore decida di uniformarsi, egli trasmette il contributo modificato al Comitato editoriale che, su indicazione del Comitato di Direzione, può inoltrarlo di nuovo al valutatore oppure procedere direttamente alla pubblicazione. In caso di valutazione finale positiva, il contributo è avviato alla pubblicazione; in caso contrario, il Comitato di Direzione valuta se rifiutare il contributo o procedere a un'ulteriore fase di revisione. In ogni caso, in presenza di pareri dissenzienti tra i valutatori, il Comitato di direzione si assume la responsabilità di procedere alla pubblicazione, previo parere di un componente del Comitato scientifico scelto *ratione materiae*. Qualora entrambi i valutatori esprimano parere negativo alla pubblicazione, il contributo viene rifiutato a meno che il Direttore non ne autorizzi la pubblicazione se ritiene che esso soddisfi gli standard scientifici della Rivista. Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia al Codice Etico pubblicato sul sito internet della Rivista.

TEMI E PROBLEMI

DI

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Liber amicorum Laura Ammannati

A cura di Allegra Canepa e Gian Luca Greco*

* I curatori del *Liber Amicorum* ringraziano il Prof. Diego Rossano per la preziosa collaborazione prestata nella raccolta dei contributi e la Fondazione G. Capriglione onlus per aver ospitato la pubblicazione degli scritti nella prestigiosa 'Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia'.

INDICE

ALLEGRA CANEPA, GIAN LUCA GRECO – *Presentazione* (Introduction)1

PARTE I. GOVERNANCE DELL'ECONOMIA

FRANCESCO CAPRIGLIONE – *Concorrenza e stabilità nel paradigma digitale*
(Competition and stability in the digital paradigm)3

MAURO GIUSTI – *Il requisito (desueto) dell'annualità della "legge per il mercato e la concorrenza"* (The outdated annual frequency requirement for the 'market and competition law')37

GIOVANNI LUCHENA – *Il governo degli aiuti di Stato nell'economia in transizione* (The governance of state aid in the transition economy)53

ANDREA SACCO GINEVRI – *Rileggendo "Le privatizzazioni in Italia" di Laura Ammannati* (Reading again the book "Privatizations in Italy" directed by Laura Ammannati)71

BRUNELLA RUSSO – *La tutela dell'integrità dei mercati e ruolo proattivo dello Stato nell'evoluzione della disciplina golden power: le possibili criticità applicative dei nuovi profili operativi* (The protection of market integrity and proactive role of the state in the evolution of the golden power discipline: the possible critical applications of the new operational profiles).....83

DOMENICO SICLARI – *Codice della crisi di impresa ed efficienza dei mercati: la relative priority rule dopo la Direttiva (UE) 2019/1023* (Italian Code for business crisis and

insolvency and market efficiency: the relative priority rule after Directive (EU) 2019/1023).....109

SANDRO AMOROSINO – *La localizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico nel Codice dei contratti (d.lgs. n.36/2023)* (The location of public works and public interest projects in the Contracts Code (Legislative Decree No. 36/2023)).....125

PARTE II. MERCATI DIGITALI, TUTELA DEI CONSUMATORI E SOSTENIBILITÀ

ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI – *AI ACT e Giustizia Digitale* (AI Act and Digital Justice).....140

MADDALENA RABITTI, FABIO BASSAN – *L'“evoluzione” del consumatore: dal consumatore medio al consumatore attivo* (From average to engaged: some consideration on consumer evolution).....154

FEDERICO FERRETTI – *Mercato digitale ed empowerment del consumatore: verso la necessità di una nuova interpretazione del consumatore ‘medio’. Implicazioni per la regolamentazione del mercato interno dell’Unione europea* (Digital market and consumer empowerment: towards a new interpretation of the ‘average’ consumer. Implications for the regulation of the internal market of the European Union).....184

GIAN LUCA GRECO – *Il credito al consumatore in tempo di infodemia* (Consumer Credit in the infodemic age)211

MATTEO ORTINO – *Rigidità ed elasticità delle norme nell’era digitale: dal diritto dei consumatori al diritto bancario, al diritto della concorrenza* (Rules and standards in the digital era: from consumer law to banking law, to competition law).....239

GIULIANO LEMME – <i>La proposta di Regolamento europeo sulla intelligenza artificiale e la gestione dei rischi: una battaglia che può essere vinta? (The proposal for a European regulation on artificial intelligence and risk management: a battle that can be won?)</i>	259
FILIPPO SARTORI – <i>Attività bancaria e processi di transizione (Banking activities and transition processes)</i>	276
MARIA ELENA SALERNO – <i>Le nuove linee guida dell’ESMA in materia di requisiti di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di patrimoni (ESMA’s new guidelines on sustainability requirements in the provision of consultancy and asset management services)</i>	307
FRANCESCO ACCETTELLA – <i>Sostenibilità e disclosure nei mercati finanziari: uno sguardo oltre le apparenze (Sustainability and disclosure in financial markets: a look beyond appearances)</i>	332
ELISABETTA BANI, PIERLUIGI DE BIASI – <i>I green bond e la loro prima disciplina ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631 (The Green Bonds and their first legal frame work under Regulation (UE) 2023/2631)</i>	351
CARMELA ROBUSTELLA, MARIO NATALE – <i>La regolamentazione del buy now, pay later alla luce della nuova direttiva sul credito ai consumatori (The regulation of Buy Now, Pay Later in the new consumer credit directive)</i>	369

PARTE III. SERVIZI FINANZIARI TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

- MIRELLA PELLEGRINI, ANTONIO DAVOLA – *Indipendenza economica ed empowerment femminile: riflessioni in prospettiva di genere sul diritto del mercato finanziario* (Economic independence and female empowerment: a feminist perspective on financial market law).....406
- RAFFAELE LENER, SALVATORE LUCIANO FURNARI – *La “decentralizzazione” dei mercati finanziari. Innovazione tecnologica e nuove istanze di regolamentazione* (Decentralization of financial markets. Technological innovation and new regulatory issues).....447
- FILIPPO ZATTI – *La regolamentazione della finanza decentralizzata tra sfide attuali e prospettive future: un “primer”* (Regulating decentralized finance: key challenges and future outlook: a primer)467
- MARIA TERESA PARACAMPO – *La transizione a MICA tra framework armonizzato, misure transitorie e clausole di salvaguardia. Il caso dei prestatori di servizi per le crypto-attività di diritto nazionale* (The transition to MICA between harmonized framework, transitional measures and grand-fathering clause. The case of crypto-asset service national law providers).....481
- FRANCESCO CIRAIOLO – *L’offerta di servizi bancari nel metaverso. Prodromi di un nuovo ecosistema finanziario nella dimensione virtuale, tra opportunità di sviluppo e ostacoli normativi* (The provision of banking services in the metaverse. Harbingers of a new financial ecosystem in the virtual dimension, between development opportunities and regulatory obstacles).....504

ALLEGRA CANEPA – <i>“Alla ricerca del tempo perduto” nei mercati finanziari: l’accelerazione digitale nei pagamenti, nell’accesso al credito e nella movimentazione dei depositi</i> (Financial services and digital acceleration: payment services, consumer credit and bank deposits).....	525
ROBERTO CARATOZZOLO – <i>Nuovi contratti di credito e tutele del consumatore: i modelli di buy now pay later</i> (New credit agreements and consumer protection: buy now pay later models).....	552
VALERIO LEMMA – <i>Sviluppi della corporate governance bancaria tra innovazione, efficienza e responsabilità</i> (Advancements in Banking Corporate Governance Balancing Innovation, Efficiency and Accountability)	573
ANTONELLA BROZZETTI – <i>Alcune riflessioni su indipendenza, accountability e assetto della vigilanza bancaria nell’UE</i> (Some reflections on independence, accountability, and the structure of banking supervision in the eu).....	591
PAOLO GAGGERO – <i>Correttezza nei, e trasparenza dei rapporti di intermediazione creditizia: una relazione dialogica</i> (Fairness and transparency of credit intermediation relationships: a dialogic relationship).....	629
PAOLA LUCANTONI – <i>La trasparenza bancaria nella prospettiva dell’atto e del contratto, dell’organizzazione e del mercato</i> (Banking transparency from the perspective of act and contract, organization and market).....	654
ROSA CALDERAZZI – <i>Appunti sullo studio della sostenibilità bancaria</i> (Notes on the study of banking sustainability).....	673

PAOLOEFISIO CORRIAS – <i>Value for money, product governance e obbligo di adeguatezza nel mercato assicurativo: uno sguardo d’insieme</i> (Value for money, product governance and adequacy obligation in the insurance market: an overall look).....	689
FILIPPO ANNUNZIATA – <i>Spunti per lo sviluppo di un mercato dei capitali europeo rivolto agli investitori retail</i> (Ideas for the development of a european capital market aimed at retail investors).....	709
SARA LANDINI – <i>Piattaforme e Crowdfunding nel credito alle PMI agricole</i> (Platforms and Crowdfunding in lending to agricultural SMEs).....	733
STEFANO LOMBARDO – <i>La sentenza del BVerfG sul Next Generation EU fra unione monetaria e futuribile unione fiscale</i> (The decision of the BVerfG on the Next Generation EU between monetary union and futuristic fiscal union).....	751
FRANCESCA MATTASOGLIO – <i>Euro digitale. Tra moneta programmabile e pagamenti condizionati</i> (Digital euro. Among programmable money and conditional payments).....	769

CORRETTEZZA NEI, E TRASPARENZA DEI RAPPORTI DI INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA: UNA RELAZIONE DIALOGICA *

(Fairness and transparency of credit intermediation relationships: a dialogic relationship)

ABSTRACT: *Il contributo delinea l'evoluzione della disciplina dei rapporti di intermediazione creditizia con particolare riguardo alla considerazione che il canone di correttezza riceve in seno alla normativa di settore e alla relazione in cui esso si pone con la finalità di trasparenza dei menzionati rapporti.*

The paper outlines the evolution of the discipline of credit intermediation relationships with particular regard to the correctness and the relationship in which it arises with the aim of transparency of the relationships mentioned above.

SOMMARIO: 1. Dal codice civile al testo unico bancario. - 2. Correttezza e buona fede. - 3. Correttezza e trasparenza. - 4. Correttezza e disciplina di settore dopo il t.u.b. - 5. Istruzioni di (trasparenza e) correttezza. - 6. Clausola codicistica di correttezza e t.u.b. - 7. Complementarità

1. Fino al momento in cui il testo unico bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in breve "t.u.b.") apparve, la fonte eminente della disciplina delle relazioni negoziali tra gli intermediari (poi) riguardati dal t.u.b. e i loro clienti era costituita dal codice civile, a cui s'era da poco aggiunta la c.d. legge sulla trasparenza bancaria (l. 17 febbraio 1992, n. 154)¹, poi trasfusa nel t.u.b. che in larga parte l'abrogò eccezion fatta per l'art. 10 modificativo di quel codice e, segnatamente, degli artt. 1938 (relativo alla fideiussione per obbligazioni future o condizionali) e 1956 (concernente

* Contributo approvato dai revisori.

¹ In tema, la ricerca può muovere da Maisano [A.], *Trasparenza e riequilibrio delle operazioni bancarie: la difficile transizione dal diritto della banca al diritto bancario*, Milano, 1993, e Alpa [G.], *La trasparenza dei contratti bancari*, Bari, 2003.

la liberazione del fideiussore per obbligazione futura) c.c.

La legge sulla trasparenza bancaria neppure menzionava la correttezza. Così come, del resto, alcun riferimento a quest'ultima era contenuto nella coeva disciplina del credito al consumo (artt. 18 ss., l. 19 febbraio 1992, n. 142).

Il codice civile, per parte sua, all'epoca operava pochi riferimenti alla correttezza, evocandola con significati disomogenei.

Nell'art. 2423, co. 2, 3 e 4, c.c., relativo al bilancio della società per azioni, essa era – ed è rimasta anche dopo le sostituzioni disposte dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – una qualità della rappresentazione (“veritiera e corretta”) da quest'ultimo offerta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio sociale. In un tale contesto la correttezza, in ragione dell'oggetto a cui risulta predicata, assume il significato di oggettiva assenza di difetti (inclusi gli errori) nell'applicazione delle norme giuridiche e dei criteri tecnici di valutazione (principi contabili) che presiedono alla compilazione del bilancio affinché rifletta fedelmente le condizioni patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa².

La correttezza veniva (ed è) poi menzionata, questa volta testualmente, dagli artt. 1175 e 2598, co. 1, n. 3, c.c. Per il primo “debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”. Per l'altro “compie atti di concorrenza sleale chiunque ... 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo” (diverso, cioè, dalle tecniche tipizzate dalla disposizione con gli enunciati in essa contraddistinti dal n. 1 e dal n. 2) “non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. In entrambe le disposizioni³ da ultimo citate la clausola generale in discorso ricorre per indirizzare il comportamento, essendovi impiegata per dare contenuto a regole di condotta. Per ciò in esse assume,

² Per ciò non pare che l'art. 2423 c.c. potesse (e possa) offrire indicazioni utili a chiarire l'accezione in cui alla correttezza si riferisce l'art. 1175 c.c. (ma cfr. Libertini [M.], *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. e impr.*, 2009, 73 ss.

³ Affianca le due disposizioni, a es., Piraino [F.], *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 23.

tra i significati che si ricavano dai dizionari, quello proprio che le spetta quando sia direttiva che mira a conformare il contegno e la sua valutazione, ossia di canone prescrittivo dell'onestà e della civile convenienza nei rapporti interpersonali, allusivo cioè a un modo di agire irreprensibile secondo principi morali⁴.

L'evocazione legislativa della correttezza negli art. 1175 e 2598 c.c. opera, dunque, un rimando alla dimensione della morale⁵, dei precetti in cui essa consiste: da lì si attinge la clausola generale in considerazione, attraverso la cui utilizzazione in regole giuridiche il diritto si rende permeabile a modelli forniti da un diverso ordinamento normativo, dando accesso a un criterio di configurazione e di giudizio⁶ che non è genericamente assiologico, ma espressione etica e dell'etica. Il che pare coerente con la diversa intensione con cui la correttezza è richiamata nelle due citate disposizioni. Mentre nell'art. 1175 c.c. lo è puramente e semplicemente, senza cioè alcuna connotazione, l'art. 2598 c.c. si riferisce più specificamente alla correttezza professionale⁷. Il che sembra coerente con le variabili declinazioni (o relativismo) della nozione in esame sul terreno della speculazione etica, siccome all'onestà e alla rettitudine apprezzate in base a principi morali universali, ossia (non tanto assoluti quanto) accreditati d'una vocazione (o aspirazione) a farsi parametri direttivi e criterio o misura di ponderazione suscettibili di comune condivisione e, quindi, di

⁴ Se, invece, s'intende la (regola di) correttezza come (prescrizione di) conformità (e, dunque, come rinvio) "alle regole della convivenza sociale" (così Carusi [F.], *Correttezza (obblighi di)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 709 ss. e, ivi, 709) gli si assegna un significato vago.

⁵ Cfr. Natoli [U.], *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da A. Cicu e F. Messineo, XVI, 1, Milano, 1974, 36 s.; Rodotà [S.], *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, 130 s., e Di Majo [A.], *Delle obbligazioni in generale*, nel *Comm. del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, *Libro quarto: Obbligazioni art. 1173-1176*, Bologna-Roma, 1988, 288 s.

⁶ Cfr. Natoli [U.], *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, I, cit., 26 s.; Bigliuzzi Geri [L.], *Buona fede nel diritto civile*, in *Digesto IV, Disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, 154 ss. e, ivi, 171 s.; Mengoni [L.], *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1986, 5 ss. e, ivi, 13 ss.; D'Amico [G.], *Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 2015, 247 ss. e, ivi, 262 ss.).

⁷ Cfr. Guizzi [G.], *Il mercato concorrenziale: problemi e conflitti. Saggi di diritto antitrust*, Milano, 2010, 299 ss. e, ivi, 319, e Libertini [M.], *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, 509 ss.

uniforme irradiazione, si affiancano quelle vagliate in rapporto alla condizione della persona, inclusa la professione ch'essa eserciti⁸, o all'ambiente in cui viva. Sicché l'ascrizione delle metriche in considerazione all'area dei criteri oggettivi di valutazione deve associarsi, per non indulgere in finzioni, alla consapevolezza e all'avvertenza della relatività (dei contenuti) dei termini di paragone, per la loro dipendenza da un sistema di riferimento e, allo stesso tempo, pure da un ordine soggettivo, limitato e condizionante, che implicano subiettiva discrezionalità di apprezzamento⁹.

2. All'epoca in cui il t.u.b. comparve, i riferimenti alla correttezza contenuti nel codice civile nell'ambito della disciplina da esso provvista dei rapporti giuridici e, specialmente, delle relazioni negoziali si potevano peraltro ritenere più estesi, al di là del mero dato testuale. Ciò in dipendenza dell'idea che l'interprete avesse (e abbia) della buona fede oggettiva, citata in una manciata di disposizioni (artt. 1337, 1375, 1366, 1358, 1460 c.c.) in aggiunta alle decine d'altre che menzionavano la buona fede soggettiva.

All'interno del medesimo *corpus* normativo costituito dal codice civile, le espressioni correttezza e buona fede (oggettiva¹⁰) sono state distintamente usate, continuando a esserlo dopo che cadde l'originario collegamento all'ordinamento corporativo¹¹ che concorse all'iniziale riluttanza ad applicare i canoni su di esse ricalcati¹² sottovalutandoli¹³. Tuttavia, non sono state (né sono) utilizzate

⁸ V., a es., Canaris [C.-W.], *Schutzgesetze - Verkehrspflichten – Schutzpflichten*, in Canaris [C.-W.] e Diederichsen [U.] (Hrsg.), *Festschrift für Karl Larenz zum 80 Geburtstag am 23 April 1983*, Munich, 1983, 27 ss., e Hopt [K.J.], *Nichtvertragliche Haftung außerhalb von Schadens- und Bereicherungsausgleich: — Zur Theorie und Dogmatik des Berufsrechts und der Berufshaftung*, in *AcP*, 1983, 608 ss.

⁹ V. già Di Majo [A.], *Delle obbligazioni in generale*, cit., 289.

¹⁰ A quella oggettiva ci si riferirà nel seguito ove la buona fede sia menzionata senz'altra precisazione.

¹¹ V. Alpa [G.], *Prefazione*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2023, suppl. al fasc. n. 1, 2 ss. e, ivi, 6.

¹² Cfr. Pugliatti [S.], *L'ordinamento corporativo e il codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, 358 ss. e, ivi, spec. 374; Ferri [G. Sr.], *Diritto agli utili e diritto al dividendo*, ivi, 1963, I, 405 ss. e, ivi, 412; Greco [P.], *Ancora sulla concorrenza sleale per violazione delle esclusive di vendita*, ivi, 1955, II, 447

congiuntamente in alcun enunciato, non formando oggetto di abbinamenti ulteriormente indicativi, almeno dal punto di vista formale, d'un diverso denotato delle due clausole generali.

Via via accantonati gli indirizzi interpretativi più analitici in seno ai quali si è proposto di assegnare a correttezza e buona fede ambiti di applicazione diversi tra loro alternativi¹⁴, si è così avanzato ch'esse abbiano significati coincidenti esprimendo, "con terminologia diversa, un medesimo concetto"¹⁵: di modo che, negando peso al dato letterale, la locuzione "buona fede" si risolve nel diverso (più specifico) nome che la correttezza (prescritta in relazione a qualsiasi rapporto obbligatorio) assume nell'area dei rapporti di fonte contrattuale¹⁶. Oppure si è profilato un contenuto più articolato della buona fede, ritenendo ch'essa non si esaurisca nella correttezza, ma includa la correttezza e la lealtà¹⁷, avanzando un'opzione interpretativa che evita di privare del tutto di rilevanza le scelte lessicali del legislatore¹⁸; che nel rapporto in cui nel codice civile la correttezza è posta con la (s)lealtà può trovare una sponda¹⁹ (o forse la poteva trovare²⁰); e che evita, nel

ss., spec. 461 s.; Rodotà [S.], *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., 126, 127 ss.; Id., *Il principio di correttezza e la vigenza dell'art. 1175 c.c.*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 1965, I, 149 ss.; Id., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 1 s., 128.

¹³ Critico dell'iniziale ricordata idea spec., Mengoni [L.], *Le obbligazioni*, in Aa.Vv., *I cinquant'anni del codice civile*, I, Milano, 1993, 239 ss. e, ivi, 244 s.

¹⁴ Cfr. Barassi [L.], *Teoria generale delle obbligazioni*, III, Milano, 1948, 2 ss.; Betti [E.], *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953, 68 ss.; Nicolò [R.], *Adempimento*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 554 ss. e, ivi, 558; Falzea [A.], *L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore*, Milano, 1947, 57; Giorgianni [M.], *L'obbligazione (Parte generale)*, I, Milano, 1951, 148; Rescigno [P.], *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, 205 ss. e, ivi, 260.

¹⁵ V. Bigliazzi Geri [L.], *Buona fede nel diritto civile*, cit., § 15.

¹⁶ Per l'identità concettuale, per tutti v. Natoli [U.], *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 26 ss.

¹⁷ V. Galgano [F.], *Il dovere di buona fede e l'abuso del diritto*, in Id., *Trattato di diritto civile*, II, 3^a ed., Assago, 2015, cap. XV; Alpa [G.], *La creatività all'opera. La giurisprudenza e le fonti del diritto*, in *Diritto giurisprudenziale*, a cura di M. Bessone, Torino, 1996, 105 ss.; e Id., *Appunti sul progetto di codice deontologico degli avvocati italiani*, in *Giur. it.*, 1996, IV, 393 ss.; e Id., *Decreto eurosim: la tutela dei consumatori*, in *Società*, 1996, 1062 ss..

¹⁸ Sul piano linguistico, la distinzione tra le espressioni buona fede e correttezza trova corrispondenza in quella tra *good faith* e *fair dealing* per Alpa [G.], *I principi generali*, 2^a ed., Milano, 2006, 188.

¹⁹ Dall'art. 2598, co. 1, n. 3, c.c., in cui la correttezza è richiamata unicamente a mo' di limite della libertà di iniziativa economica (v. Ghidini [G.], *Della concorrenza sleale (Artt. 2598-2601)*, ne *Il*

contempo, di accreditare una radicale autonomia concettuale tra le due clausole generali.

Nell'uno e nell'altro caso, quando il t.u.b. vide la luce, la prescrizione di diritto comune della correttezza nelle relazioni contrattuali si doveva intendere più diffusa rispetto all'isolata testuale sua citazione contenuta nell'art. 1175 c.c. Allora come ora parrebbe, attesa l'irrilevanza della successiva moltiplicazione dei rimandi alla correttezza innestati nel tessuto del codice civile dalle novelle che si sono susseguite, perché essi risultano frammenti di enunciati che non appaiono pertinenti alla disciplina dei rapporti negoziali; e, inoltre, nelle quali la correttezza è evocata con significati che non collimano con quello accennato che essa assume all'interno dell'art. 1175 c.c. (cfr. i vigenti artt. 2391-*bis*, 2403, 2409-*octiesdecies*, 2423, 2447-*decies*, 2497 c.c.)²¹. E attesa, più in generale, non solo la distinzione che emerge sul piano formale tra la dimensione occupata dalla buona fede e il dominio dell'equità²², ma l'improprietà per ragioni d'ordine logico e, dunque, l'impossibilità di fondare su frammenti del discorso legislativo, vieppiù se siano collocati in luoghi diversi (quali sono le leggi speciali rispetto al c.c.), la riesumazione del ricordato orientamento ricostruttivo variamente incline ad accreditare la netta autonomia concettuale delle

Codice Civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, 36, e Id., *Concorrenza sleale*, in *Enc. dir. Agg.*, III, Milano, 1999, 377 ss.), sembra emergere che, al di là di concessioni a usi sinonimici giustificate dalla contiguità dei campi semantici delle nozioni di correttezza e lealtà e dalla difficoltà di tracciare capillari e sicuri confini, le due clausole generali non abbiano significato del tutto identico.

²⁰ A seguito della novella recata dal d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65. Sulla riduzione dell'"endiadi" in discorso ("lealtà e buona fede") "alla regola della correttezza o della buona fede", v. peraltro l'asserzione di Papanti-Pelletier [P.], *L'intermediazione*, ne *Il diritto europeo dei contratti d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato*, a cura di P. Sirena, Milano, 2006, 267 ss. e, *ivi*, 270.

²¹ Rispetto ai significati che i dizionari assegnano al significante "correttezza", le disposizioni di cui al testo sembrano evocarla nell'accezione in cui allude all'esattezza, alla mancanza di errori, all'accuratezza, alla conformità a specifici precetti e alla sostanza dovuta in relazione a essi. Più discussa è la portata degli art. 2403 e 2391-*bis* c.c. (cfr. fin d'ora Irrera [M.], *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, 2005, 60 ss., e Id., *Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, 358 ss.).

²² *Contra* parrebbe Libertini [M.], *Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr. e impr.*, 2009, 73 ss. e, *ivi*, 95.

due clausole di correttezza e buona fede in seno alla disciplina codicistica delle obbligazioni e del contratto.

Conviene invero dubitare che una siffatta datata opzione interpretativa possa trovare nuova linfa in – e, quindi, riproporsi sulla scorta di – disposizioni di diritto dell’impresa, specie se di legge speciale, relativamente recenti che hanno introdotto ulteriori riferimenti normativi alla correttezza²³. Gli è infatti che un conto è registrare, all’interno delle fonti e persino nello stesso *corpus* normativo sì come si è già annotato in relazione al c.c., il ben possibile uso d’un termine e di suoi derivati in accezioni disomogenee; e altro conto è farne prevalere una per proporla a mo’ di significato uniforme estendibile ad ambiti del discorso legislativo il cui oggetto sia diverso da quello dei segmenti di quest’ultimo da cui sia attinta. Sicché, se si può ammettere che (vi siano contesti in cui) la nozione di correttezza ricorre nei testi normativi e, in particolare, nel diritto dell’impresa nell’accezione in cui allude all’esattezza, alla sostanza dovuta rispetto a modelli (o standard) che non trovano la propria matrice nella morale, ciò nondimeno un tale significato non si sostituisce al senso proprio delle clausole generali di correttezza e buona fede riflesso dalle disposizioni codicistiche sulle obbligazioni e sul contratto, ossia riguardanti un diverso campo inclusivo delle relazioni negoziali. Tanto più che neppure si dubita che delle due clausole si faccia applicazione nel detto senso a vicende che attengono al diritto societario²⁴.

3. Quando il t.u.b. si mostrò, la prescrizione della correttezza nelle relazioni negoziali tra gli intermediari da esso riguardati e i loro clienti lo frequentava assai

²³ La tesi dell’autonomia concettuale delle clausole di correttezza e buona fede sembra riproposta da Libertini [M.], *op. ult. cit.*, 95 s. (in linea di continuità con Id., *I principi della correttezza professionale nella disciplina della concorrenza sleale*, cit., 533 ss.). V. pure, per posizioni che parrebbero affini, Scali [M.], *Commento sub art. 18, co. 1, lettera h*), ne *Le modifiche al codice del consumo*, a cura di E. Minervini e L. Rossi Carleo, Torino, 2009, 76 ss. e, ivi, 79, e Rabitti [M.], *Commento sub art. 20, ivi*, 143 ss., spec. 149), ma anche negli artt. 2423 e 2497 c.c.

²⁴ V., a es., Rovelli [L.], *Variazioni sul tema dell’abuso del diritto e del principio di correttezza nel diritto societario*, in *Accademia*, 2023, 557 ss.

meno di quanto comparisse nella previgente disciplina di quelle: anzi, neppure compariva in esso. Se, anche a tener conto delle prescrizioni della buona fede oggettiva del codice civile, la previgente disciplina delle menzionate relazioni negoziali conteneva pochi accenni alla correttezza, nella versione originaria del t.u.b. vi era un'unica disposizione (art. 158) che la citava, ma ad altro proposito, e d'altro canto non ve n'era alcuna che si rifacesse alla buona fede. In quella versione, semmai, con riguardo alla disciplina in discorso, vi era un triplice riferimento alla trasparenza.

Tuttavia, per un verso, in un caso quest'ultima era citata nell'intestazione d'uno dei titoli in cui era suddiviso il t.u.b. – segnatamente del titolo VI, per l'appunto dedicato alla “[t]rasparenza delle condizioni contrattuali” –, dunque in una *sedes* che si riporta alle rubriche che si tende a ritenere che non vincolino l'interprete, perché prive di funzione prescrittiva²⁵. Per altro verso, gli altri due rimandi alla trasparenza si esaurivano nell'ambito della disposizione sulla pubblicità o, meglio, pubblicizzazione delle “condizion[i] economic[he] relative alle operazioni e ai servizi offerti” (art. 116 t.u.b.). In particolare, non erano neppure richiami alla trasparenza compiuti all'interno di regole di ampia portata di fonte primaria *ex se*, ossia immediatamente normative per gli intermediari creditizi, ma attributive di limitati poteri regolamentari al Ministro del tesoro, chiamato – sentita la Banca d'Italia – a stabilire con riguardo ai soli titoli di Stato, tra l'altro, “criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti” e gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento” (art. 116, co. 2, lett. b, nonché lett. c, t.u.b.).

Per altro verso ancora, il precetto di trasparenza non si riporta pianamente a quello di correttezza (e, tanto meno, il secondo al primo), perché tra l'una e l'altra non v'è sicura correlazione. La trasparenza si contrappone all'opacità: attiene alla forma, al modo di rappresentare il rapporto, suoi profili e, innanzi tutto, il

²⁵ Tra gli altri, v. Porzio [M.], *La rubrica dell'art. 2247 del codice civile*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 1000 ss.

regolamento contrattuale; e reclama chiarezza, completezza, comprensibilità o intelligibilità. La clausola generale di correttezza, invece, attiene al merito della relazione negoziale, al suo contenuto, ossia alla sostanza dei comportamenti, sebbene non sia da escludere – *est modus in rebus* – che le modalità della rappresentazione possano talvolta integrare il presupposto d’una condotta difforme (anche) dal canone della correttezza, come nel caso di voluta incomprendibilità o equivocità o inesattezza della figurazione. La diversa dimensione occupata dalla correttezza rispetto alla trasparenza, del resto, sembra confermata dalla successiva evoluzione del t.u.b., all’interno della cui trama normativa sono comparse disposizioni in cui le due clausole generali sono impiegate congiuntamente, cioè prescritte entrambe l’una in aggiunta all’altra²⁶. Risultando associate dal legislatore in un binomio di cui sono componenti che si sommano, esse appaiono poste in una relazione di reciproca alterità, sebbene possano occasionalmente esservi aree di sovrapposizione.

Una dimensione, d’altro canto, tanto più differente ove ci si ponga in una prospettiva funzionale di osservazione, dalla quale si può scorgere e assegnare alla trasparenza una più marcata finalità di promozione dell’efficienza del mercato, senza per ciò negarle l’ulteriore attitudine a, dunque la finalità di tutelare l’interesse negoziale del cliente degli intermediari creditizi²⁷. Una duplice anima che, volendo, si può riconoscere anche alla correttezza, ma con inverso grado di priorità dei fini:

²⁶ All’interno del titolo VI del t.u.b. v. spec. l’art. 127, co. 01 (cfr. Troiano [V.], *Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario e funzioni di vigilanza*, in *Abf e supervisione bancaria*, a cura di F. Capriglione e M. Pellegrini, Padova, 2011, 62 ss. e, ivi, 64; e Capobianco [E.], *La risoluzione stragiudiziale delle controversie tra mediazione e procedura dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario*, in *Obbl. e contr.*, 2012, 571 ss. e, ivi, 575) e l’art. 120-*septies*, co. 1, lett. a (cfr. Russo [T.V.], *Credito immobiliare ai consumatori*, in *Contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Milano, 2021, 1899 ss. e, ivi, 1909). Ma v. pure gli artt. 128-*decies*, 120-*quinquiesdecies* e, sebbene di minor rilievo, 120-*octies*.

²⁷ Originariamente, del resto, sembrano essersi isolate e confrontate due nozioni di trasparenza: v. Alpa [G.], *Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari*, ne *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, III, Milano, 1996, 1783 ss., e Id., *Quando il segno diventa comando: la “trasparenza” dei contratti bancari, assicurativi e dell’intermediazione finanziaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 465 ss.

eminentemente rivolta alla tutela d'interessi particolari all'interno di rapporti obbligatori, la correttezza può pure assolvere una funzione moralizzatrice (o di preservazione della moralità) del mercato che giova al suo retto funzionamento.

Tutto ciò non comporta indistinzione tra trasparenza e correttezza, una loro confusione nell'area dei rapporti negoziali, bensì che di ognuna si possano individuare soltanto la dimensione e la funzione eminenti che la caratterizzano. Implica, cioè, solo l'impossibilità – anche in questo caso – di tracciare confini capillari entro cui costringere precisamente la trasparenza, da un lato, e, dall'altro, la (clausola generale di) correttezza: sia quanto alla dimensione (o all'oggetto) di ciascuna, poiché possono darsi occasionali sovrapposizioni; sia quanto alla rispettiva mansione, siccome alla realizzazione dello scopo proprio direttamente conseguito dall'una si possono accompagnare effetti ulteriori attuativi del fine peculiare all'altra. Il che trova una ragione anche nel nesso di strumentalità che si può istituire tra le finalità in considerazione, atteso che la previsione di dispositivi di tutela diretta e indiretta dell'interesse negoziale nei rapporti contrattuali preserva o promuove – al pari dell'approntamento di presidi preordinati ad assistere la trasparenza – la fiducia e, con essa, il corretto funzionamento del mercato dei capitali, *massime* la sua stabilità. Un nesso la cui oblianza può inclinare a scelte partigiane, ideologiche opposte²⁸.

4. In un contesto in cui la disciplina delle relazioni negoziali originariamente espressa dal t.u.b. non era di stampo comunitario, eccezion fatta per le regole afferenti al credito al consumo (artt. 121 ss. t.u.b.), alle disposizioni di più ampia portata che la componevano e, dunque, all'obiettivo della “[t]rasparenza delle condizioni contrattuali” a cui era consacrata dall'intitolazione sotto la quale era posta si poteva riconoscere una finalità di tutela dell'interesse negoziale del cliente degli intermediari creditizi. Ciò alla luce delle vicende che condussero alla legge sulla

²⁸ È il caso di Corte Giust. UE, 11 settembre 2019, causa n. 383/18, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2020, II, 1 ss. e di Corte Giust. UE, 9 febbraio 2023, causa n. 555/2021, in *Foro it.*, 2023, IV, 109 ss.

trasparenza bancaria e con il conforto della coeva direttiva del Consiglio, 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE, di cui più agevolmente si poteva registrare una prevalente funzione di tutela del cliente consumatore (cfr. i considerando nn. 6, 8, 23); e in cui notevole peso era assegnato alla chiarezza e alla comprensibilità (art. 5, anche in relazione all'art. 4, co. 2) e, dunque, alla trasparenza del regolamento contrattuale²⁹. Ciò, cioè, nonostante la normativa riguardante il credito al consumo non solo non fosse di armonizzazione massima, ma – per la matrice comunitaria su cui era modellata e nella prospettiva dell'armonizzazione degli ordinamenti nazionali degli Stati membri della Cee – avesse una prevalente finalità mercatista e la tutela (anche) del consumatore fosse realizzata in via indiretta, di riflesso. Con il che già emergeva l'accennata doppia anima della disciplina di trasparenza.

In quel contesto, alle disposizioni del t.u.b. orientate a promuovere la trasparenza delle “condizioni contrattuali” e alla clausola di correttezza si poteva riconoscere una comune finalità di tutela dell'interesse negoziale, segnatamente del cliente dell'intermediario creditizio. Ma la correttezza non era punto prescritta, neppure attraverso il richiamo della buona fede, dalle disposizioni del t.u.b. riguardanti le relazioni negoziali di cui dettava una regolamentazione speciale quando esso entrò in vigore.

Dopo l'emanazione, per circa un decennio, la disciplina delle relazioni negoziali tra gli intermediari riguardati dal t.u.b. e i loro clienti non ha conosciuto novità normative di rilievo. Anche le deleghe di poteri di vigilanza regolamentare, che pure il t.u.b. delle origini contemplava, non vennero esercitate. Fin dall'inizio, il t.u.b. aveva attribuito al Cicer il potere di dettare disposizioni in materia, via via, di pubblicità delle operazioni e dei servizi normati dalla fonte primaria (art. 116, co. 3, t.u.b.); la forma dei contratti da essa riguardati (art. 117, co. 2, t.u.b.); i modi e i termini delle

²⁹ Per quanto si possa revocare in dubbio che la trasposizione della direttiva n. 93/13/CEE nel diritto interno abbia “adeguato” il “diritto comune” (in tal senso v. Caratozzolo [R.], *La responsabilità delle banche per violazione degli obblighi contrattuali*, Milano, 2007, 20 s.).

comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali divisati dall'intermediario creditizio (art. 118, co. 1, t.u.b.); il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla di lui clientela (art. 119, co. 1, t.u.b.). Ma tali poteri non furono esercitati dal Cibr se non con la sua delibera del 4 marzo 2003, che intervenne in un momento in cui il t.u.b. non includeva alcun rimando alla correttezza, essendo frattanto venuto meno anche l'isolato richiamo a essa contenuto nell'art. 158 t.u.b. dianzi rammentato; e che, in conformità dell'intitolazione, non s'occupò di declinare il precetto consistente nella clausola generale di correttezza, bensì di dettare regole di "[d]isciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"³⁰.

L'indicata delibera del Cibr sembrava volta a innalzare il livello di tutela dei clienti degli intermediari creditizi, ma nel contempo anche a favorire la comparabilità delle offerte e, in questo senso, a promuovere la concorrenza. E conteneva una delega di ampia portata di poteri di vigilanza regolamentare alla Banca d'Italia, attinenti a svariati aspetti delle relazioni negoziali di quegli intermediari con i loro clienti³¹. Una delega che s'aggiungeva alle numerose altre provviste direttamente dal t.u.b.³² e che tardò a trovare articolata attuazione.

5. La Banca d'Italia licenziò un primo articolato complesso di propri enunciati concernenti le relazioni negoziali tra gli intermediari riguardati dal t.u.b. e i loro clienti soltanto con un provvedimento del 29 luglio 2009, in cui s'insiste sulla trasparenza prima (se non piuttosto) che sulla correttezza. Si tratta di enunciati che compongono un discorso che non di rado sfugge alla logica deontica, essendovene non pochi di

³⁰ Per un quadro, v. Alpa [G.], *Note sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, in *Contratti*, 2003, 1045 ss.

³¹ Cfr. Liace [G.], *Le nuove istruzioni di vigilanza in tema di trasparenza*, in *Contr. e impr.*, 2003, I, 1530 ss.; Lupoi [A.], *Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove Istruzioni di Banca d'Italia sulla trasparenza)*, *ivi*, 2009, 1244 ss.; e Farina [V.], *Brevi riflessioni sulla nuova disciplina della trasparenza bancaria*, *ivi*, 2004, II, 842 ss.

³² V., per un esempio, De Nova [G.], *Trasparenza e connotazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 935 ss.

natura non solo (normativo-)interpretativa, ma puramente espositivi, che provvedono descrizioni illustrative più che a prescrivere. In ogni caso, stando alla pubblicazione ufficiale, l'aggregato discorsivo in considerazione è presentato in prima battuta con un'espressione che, nel frontespizio e nell'indice, li denomina "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", senza alcun accenno alla correttezza. È l'intitolazione sotto la quale è poi posta la lezione di Banca d'Italia che a quell'espressione, evidenziata in grassetto, aggiunge l'accenno alla "correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", a comporre il più esteso titolo di "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Di là del dato formale, è poi il contenuto del discorso posto sotto tale intitolazione che rivela un sostanziale disinteresse per la declinazione, in grembo a esso, della clausola codicistica di correttezza. Vi sono declamazioni di principio che la evocano, ma di scarso rilievo normativo non foss'altro perché riecheggiano il codice civile. Così ove si esortano gli intermediari creditizi all'adozione di "standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei alla loro organizzazione". O là dove si sottolinea l'ovvietà consistente in ciò che "[i]l rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario". Oppure ove si avanza che "[l]a disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza", con ciò non solo trascurando che tra trasparenza e correttezza non v'è sicura correlazione, ma soprattutto sottintendendo che la buona fede sia radicalmente altro rispetto alla correttezza, in contrasto con le ricordate interpretazioni della civilistica che parrebbe che siano prevalse; lasciando incognito quale sia il tratto differenziale tra buona fede e correttezza; e, inoltre, tralasciando che la trasparenza è anche funzionale all'efficienza del mercato siccome contrasta fenomeni di selezione avversa e

asseconda la concorrenza.

O, ancora, là dove si affaccia che “[l]a disciplina sulla trasparenza ... si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell’ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela”. Il che, nei termini generali e generici in cui è affermato, o integra una banalità o, nella misura in cui trascura le (potenziali) antinomie normative e il criterio di specialità quale strumento di loro risoluzione, un errore. Inoltre, si risolve in un asserto che non si coordina pianamente con l’anzidetto assunto per cui la trasparenza presuppone il precetto di correttezza, siccome qui l’una s’aggiunge all’altra come se fossero astrette da un rapporto di alterità. E, infine, si accompagna a un *pot-pourri* di richiami generici di interi plessi normativi che neppure s’intende perché siano ritenuti e da ritenere, ciascuno nel suo insieme, espressione dei canoni di trasparenza o correttezza; e, dunque, perché si possa anche solo dubitativamente supporre che l’applicazione di ognuno di essi (anziché, casomai, di singole norme) sia del tutto esclusa dall’esistenza d’una normativa di settore in tesi orientata a finalità di trasparenza e correttezza.

Altrove e più spesso, la correttezza è evocata con un significato che sembra equivalere a quello di esattezza anziché a quello della clausola generale codicistica di correttezza: cosicché in questi casi si configura come un fattore che concorre alla trasparenza, che quindi si riporta direttamente alla disciplina di quest’ultima piuttosto che costituire declinazione della detta clausola. In altre parole, l’inesattezza della rappresentazione – come si è già accennato – è un’evenienza che mostra che possono esservi aree di sovrapposizione tra la prescrizione di trasparenza e la clausola di correttezza, siccome l’imprecisione dà luogo a opacità che nega la trasparenza e nel contempo integra repressibile incuria dell’altrui interesse. Tuttavia, innanzi tutto, a rigore l’inesattezza si pone in relazione alla clausola di correttezza se sia voluta o, almeno, connotata da consapevolezza, poiché qualora derivi da sciatteria sembra che si esaurisca nella negligente violazione dell’obbligo di trasparenza. In secondo luogo, qui non è il testo *lato sensu* legislativo che provvede a declinare la

correttezza tipizzandola nell'esattezza, ma è l'interprete che traduce nella seconda il riferimento letterale alla prima; ed è solo in via interpretativa che alla prescrizione della correttezza *sub specie* di esattezza si può assegnare rilievo sul piano non solo dell'obbligo di trasparenza al cui adempimento immediatamente concorre, ma pure della clausola di correttezza che può risultare anch'essa violata. In terzo luogo, quindi, emerge che nei casi in considerazione quel testo non convoca la correttezza con l'ampio significato di clausola generale di disciplina delle relazioni negoziali e dei rapporti obbligatori in genere che assume nel codice civile (testualmente o tramite il medio costituito dalla clausola di buona fede). Quel testo si serve dell'espressione, ma con un significato assai circoscritto, che tende a risolversi in quello di esattezza che è ben lungi dall'esaurire il catalogo di condotte atipiche dovute in conformità della detta clausola in relazione all'estesa portata prescrittiva ch'essa assume all'interno del codice civile.

Si allude ai casi in cui le "disposizioni" licenziate dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 29 luglio 2009 prevedevano che "[i] documenti informativi ... sono redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni"; che "[l]e informazioni ... sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato"; che, in tema di informazione precontrattuale, "[p]rima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ... informazioni ... su ... dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente"; analogamente, ma con riguardo a "[s]ingole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro", che "[p]rima della conclusione del contratto gli intermediari ... mettono a disposizione della clientela ... per ciascuna operazione di pagamento offerta ... i dati o l'identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente"; o si riferivano "[a]l responsabile per il corretto adempimento delle previsioni" afferenti alle "comunicazioni alla clientela" (sez. IV).

Solo occasionalmente si poteva ritenere che le citate disposizioni si ponessero in diretto rapporto con la clausola generale codicistica di correttezza, in specie là dove s'occupavano delle "procedure interne". A tale riguardo, all'enunciazione di principio volta a prescrivere "requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti", s'aggiungevano più puntuali previsioni secondo cui, tra l'altro, "[g]li intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare ... la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti ... [che] ... includono almeno accorgimenti atti a far sì che ... il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie ... valutando l'introduzione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti"; e che "gli addetti alla rete di vendita ... accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa". Ma qui, a tratti, sembra persino oltrepassato il tradizionale limite in cui la solidarietà penetra le relazioni negoziali attraverso la clausola generale di correttezza (o della buona fede oggettiva), che *de iure condito* impone di salvaguardare l'interesse altrui, ma fino al punto di non sacrificare apprezzabilmente un proprio interesse, personale o economico³³.

Il quadro delineato, per quanto qui rileva, non è mutato nei suoi tratti essenziali a seguito delle non poche modifiche che ha poi subito la normazione introdotta da Banca d'Italia con il provvedimento del 29 luglio 2009. Si tratta di novelle motivate, innanzi tutto, da novità recate da fonti sovraordinate nazionali e, principalmente, di matrice comunitaria. Così, a seguito del recepimento della direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno n. 2007/64/CE (c.d. PSD) con d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, fu adottato il provv. Banca d'Italia 15 febbraio 2010; a

³³ V., tra i tanti, BIANCA [C.M.], *La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 205 ss. e, ivi, 209 s., e 212 ss..

seguito del recepimento della direttiva sul credito ai consumatori n. 2008/48/CE con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che sostituì il capo II del titolo VI del t.u.b., fu adottato il provv. Banca d'Italia 9 febbraio 2011; a seguito del recepimento della direttiva sugli istituti di moneta elettronica n. 2009/110/CE con il d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45, fu adottato il provv. Banca d'Italia 20 giugno 2012; a seguito della direttiva n. 2011/90/UE della Commissione UE, da quest'ultima confezionata in applicazione dell'art. 19, par. 5, direttiva n. 2008/48/CE e modificativa delle "ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale", fu adottato il provv. 28 marzo 2013 della Banca d'Italia.

Sopravvennero, poi, il provv. Banca d'Italia 15 luglio 2015, al dichiarato fine di "recepire innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzare una semplificazione dei documenti informativi e fornire chiarimenti sulla disciplina attuale"; il provv. Banca d'Italia 30 settembre 2016, che realizzò un più ampio intervento di riforma e sostituzioni a seguito del recepimento della direttiva sul credito immobiliare ai consumatori n. 2014/17/UE con d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, e così per dare attuazione al nuovo capo I-bis del titolo VI del t.u.b.; il provv. Banca d'Italia 3 agosto 2017 per dare attuazione agli articoli 126-*quinquiesdecies*, co. 10, e 126-*vicies quinquies* t.u.b., rispettivamente riguardanti il trasferimento dei servizi di pagamento connessi a un conto di pagamento, l'uno, e, l'altro, il conto di base; il provv. Banca d'Italia 5 dicembre 2018 volto a recepire gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sui dispositivi di *governance* e di controllo sui "prodotti bancari al dettaglio", modificando le sezioni VIII e XI del previgente provvedimento; il provv. Banca d'Italia 19 marzo 2019 con cui s'intese realizzare una nutrita serie di obiettivi; il ravvicinato provv. Banca d'Italia 18 giugno 2019, adottato per dare attuazione alle disposizioni di recepimento della *Payment Account Directive* n. 2014/92/UE (c.d. PAD) – sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base – recate dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 37, e così al capo II-ter innestato nel titolo VI t.u.b.

relativo ai conti di pagamento relativi a consumatori; il provv. Banca d'Italia 9 luglio 2021, attuativo di una specifica disposizione della PSD2.

Fin dai primi interventi con cui venne modificata la disciplina originariamente recata dal provv. Banca d'Italia 29 luglio 2009 si consolidò l'articolata sua intitolazione che impiega la formula "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"; e che lascia intendere che la normativa così intestata s'occupi di due concorrenti profili consistenti nella trasparenza e nella correttezza, che sembrano altrettante finalità che la connotano. Ma al di là del dato formale, il contenuto via via assunto dalla normativa in esame fino all'arrangiamento vigente lascia emergere che l'intitolazione è fuorviante. Almeno se ci si ponga nell'ottica della correttezza che il codice civile fa canone di comportamento nelle relazioni negoziali e nei rapporti obbligatori in genere, si nota che il complesso di regole in questione se ne interessa marginalmente; e, d'altro canto, non apporta che un marginale contributo all'applicazione della clausola generale codicistica di correttezza.

Il quadro dianzi delineato con riguardo alla primigenia versione delle "disposizioni" in considerazione formulate dalla Banca d'Italia non è, in proposito, sostanzialmente mutato; e la prospettiva prediletta è rimasta quella della trasparenza. Come si è osservato con riguardo a quell'originario aggregato, ora come allora e nel corso del tempo, all'interno delle "disposizioni" su trasparenza e correttezza licenziate da Banca d'Italia sono permase declamazioni di principio che utilizzano la clausola codicistica di correttezza, ma con scarso rilievo normativo; s'insinua un sostanziale disinteresse per la declinazione, in seno a esse, di detta clausola; si è mantenuto l'uso di lemmi evocativi della correttezza con un significato che sembra equivalente a quello di esattezza, anziché a quello della ridetta clausola; e solo occasionalmente si possono cogliere regole in diretto rapporto con la clausola generale codicistica di correttezza, in specie là dove s'occupano delle "procedure interne".

6. È un quadro, questo, che trova riscontro e, anzi, in fin dei conti riflette ciò che emerge dalla fonte primaria. Il t.u.b., infatti, ha continuato non solo a ignorare la buona fede che in esso non ha trovato e non trova menzione in alcun enunciato, ma anche a essere scarsamente frequentato dalla prescrizione della correttezza nelle relazioni negoziali tra gli intermediari da esso riguardati e i loro clienti con il significato che quest'ultima assume all'interno del diritto comune e, per esso, degli articoli del codice civile in cui è clausola generale impiegata per disciplinare i rapporti obbligatori in genere e, tramite il medio costituito da quella di buona fede, quelli negoziali in particolare.

Dopo che dal t.u.b. scomparve, con il decreto eurosim, persino l'isolato ammicco alla correttezza – a cui si è già fatto cenno – che era inizialmente contenuto nell'abrogato art. 158 t.u.b., peraltro impertinente al tema che qui rileva, i riferimenti a essa operati nel t.u.b. si sono poi moltiplicati a seguito delle non poche novelle che lo hanno modificato. Ma con essi la si richiama in accezioni disomogenee e per lo più eccentriche rispetto al denotato con cui si presenta nel diritto comune.

Nel vigente t.u.b. la correttezza spesso è convocata per alludere all'esattezza, da intendersi come mancanza di errori, accuratezza formale, piena conformità alle norme e alla sostanza dovuta, quindi anche come perfetto adempimento. Così, parrebbe, in seno agli artt. 120-*octies*, co. 1, 120-*undecies*, co. 3, 125-*bis*, co. 6, 126-*bis*, co. 4, 126-*terdecies*, co. 2, lett. f, e 146, co. 2, lett. c, t.u.b.

L'inclusione in questa classe di disposizioni del t.u.b., che si riferiscono alla correttezza per alludere all'esattezza, è più incerta con riguardo all'art. 69-*quaterdecies*, co. 1, t.u.b. che riguarda l'approvazione del progetto di accordo per il sostegno finanziario di gruppo da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società che si propone di aderirvi. In tale articolo "correttezza" è parte di un sintagma che si ritrova nell'art. 2391-*bis* c.c. che, secondo un indirizzo interpretativo, la impiega con contenuto semantico affine a quello con cui è impiegata dall'art. 1175

c.c. di cui la disposizione particolare sarebbe riconducibile. Ma la ricostruzione è contestata³⁴; e il testo non impedisce di essere diversamente letto, in specie nel senso che richiami la correttezza per prescrivere una forma di esattezza. In ogni caso, anche a volerlo riportare all'art. 1175 c.c., l'art. 69-*quaterdecies*, co. 1, t.u.b. non è istruzione che faccia impiego della correttezza per normare le relazioni negoziali tra gli intermediari riguardati dal t.u.b. e i loro clienti.

Altre volte, infatti, nel vigente t.u.b. la correttezza è evocata, per un verso, con un senso che può ritenersi riconducibile all'accezione in cui nel codice civile è utilizzata per regolamentare i rapporti obbligatori in genere e, attraverso la mediazione della clausola di buona fede, quelli negoziali in particolare; ma, e per altro verso, in enunciati normativi in cui non è canone direttamente conformativo del comportamento di chi sia parte di tali rapporti, quindi in regole che non hanno a che fare con la disciplina delle relazioni negoziali provvista dal t.u.b., alla quale non partecipano immediatamente. È il caso non solo – a seconda dell'interpretazione, come s'è poc'anzi accennato – dell'art. 69-*quaterdecies*, co. 1, t.u.b., ma anche dell'art. 126-*terdecies*, co. 3, t.u.b. e di alcuni articoli che attengono ai requisiti dei “partecipanti al capitale” (art. 25, co. 1 e co. 2, lett. c, t.u.b.) e degli “esponenti aziendali” (art. 26, co. 2 e co. 3, lett. d, t.u.b.), per questi ultimi rilevanti fin dal momento dell'autorizzazione preventiva all'acquisizione di partecipazioni bancarie ove necessaria (art. 19, co. 5, t.u.b.)

Altre volte ancora, nel vigente t.u.b., si riscontrano disposizioni che citano la correttezza facendone senz'altro regola di comportamento esplicitamente conformativa delle relazioni tra gli intermediari creditizi o nei pagamenti e i loro clienti, impiegandola nell'accezione che può dirsi mutuata dalla corrispondente

³⁴ V., spec., Ferro-Luzzi [P.], *PARTI CORRELATE; II Documento di consultazione; osservazioni*, 2010, 1 ss. e, ivi, 4, reperibile all'indirizzo web corrispondente allo URL https://www.consob.it/o/PubblicazioniPortlet/DownloadFile?filename=/documenti/Regolamentazione/osservazioni_consultazione/parti_correlate_2/consultazione_parti_correlate_20090803_osservazioni_ferro_luzzi.pdf.

clausola generale codicistica. Tuttavia, tali disposizioni per lo più non sono direttamente prescrittive della correttezza per le parti di tali relazioni, bensì la designano quale finalità al cui perseguimento funzionalizzano l'esercizio di poteri di vigilanza: per lo più, cioè, la correttezza forma oggetto di precetti rivolti alle autorità di vigilanza, anziché agli intermediari. Così accade in seno agli artt. 120-*quinqüesdecies*, co. 1, 127, co. 01, 128-*decies*, co. 1, t.u.b.

Nel vigente t.u.b., resta così un unico enunciato normativo che menziona la correttezza, nel quale essa figura quale canone di comportamento immediatamente dettato alle parti della relazione negoziale riguardata; e in cui la si può intendere con il significato ch'essa assume all'interno della disciplina codicistica di obbligazioni e contratti. Tale enunciato si rinviene nell'art. 120-*septies*, co. 1, lett. a, t.u.b. che affianca la correttezza alla diligenza, oltre che alla trasparenza, distinguendo ciascuna dalle altre: ma si tratta di una prescrizione particolare, specificamente attinente alle operazioni di credito immobiliare ai consumatori.

7. Sicché nel t.u.b. non si contiene alcuna regola di carattere generale che, direttamente, imponga la correttezza alle parti d'una relazione negoziale che in esso trova disciplina. E il diritto vigente dettato per quelle relazioni dalle diverse fonti di differente grado da cui risulta è eminentemente disciplina della trasparenza anziché della correttezza. Quest'ultima continua a neppure comparire nella rubrica del titolo VI del t.u.b. che si riferisce alla sola trasparenza; nel t.u.b. l'una e l'altra sono distintamente menzionate (cfr. gli artt. 127, co. 01; 120-*septies*, co. 1, lett. a; 128-*decies*, co. 1), così come del resto nelle "disposizioni" attuative in proposito licenziate dalla Banca d'Italia, comparando in formule in cui sono associate, congiunte, aggiunte l'una all'altra che sottintendono che si pongono in rapporto di alterità; la prima compare nella denominazione prescelta dalla Banca d'Italia per le proprie "disposizioni", ma a comporre una sorta di sottotitolo che la colloca in posizione subordinata rispetto alla trasparenza che campeggia nell'intestazione di quel *corpus*

di precetti attuativi, la cui rubrica non vincola l'interprete e il cui contenuto è ricco di dettagliate tipizzazioni della clausola generale della trasparenza piuttosto che di quella della correttezza.

Non orienta diversamente la circostanza che la tipizzazione in discorso si manifesti attraverso la puntigliosa elencazione di una nutrita serie di puntuali obblighi informativi e, in relazione a ciò, che la tradizione civilistica abbia consegnato modelli applicativi della correttezza, particolarmente in ambito contrattuale nella veste della buona fede, secondo i quali essa è fonte (anche) di obblighi d'informazione d'una parte nei confronti dell'altra³⁵.

Gli è infatti che quelli tipici in esame per la puntigliosità, l'articolazione dei profili e il grado di dettaglio delle prescrizioni da cui risultano che precisano l'*an* e il *quomodo* quanto a contenuti, modalità, strumenti, tecniche, non rappresentano declinazioni d'un *agere* moralmente irreprensibile, non essendo ricavabili da un canone che si limiti a imporre la conformità a un tale parametro, né tanto meno essendo le uniche prassi in grado di assicurare una tale conformità. Detti obblighi appaiono modi della trasparenza piuttosto che della correttezza, siccome conformano l'attività descrivendo aspetti dovuti dell'azione che non hanno fondamento, né derivazione morale, bensì frutto di scelte discrezionali di carattere tecnico. Ciò trova del resto traccia nello *ius positum*, che menziona la correttezza distintamente non soltanto rispetto alla trasparenza, ma dagli "obblighi informativi" che tiene separati dagli "obblighi ... di correttezza", lasciando emergere che i primi non appartengono, almeno non necessariamente, alla dimensione della correttezza.

La ricostruzione, inoltre, sembra più in generale coerente con le diverse dimensioni che è parso di poter ritenere occupate dalla correttezza e dalla trasparenza, tanto più se considerate in una prospettiva funzionale che rivela che di esse si può scorgere una comune duplice anima sul piano delle finalità, ma con un

³⁵ Riassuntivamente, v. Alpa [G.], *I principi generali*, 2^a ed., cit., 448; Id., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975, 171.

diverso grado di priorità degli scopi perseguiti. La tutela dell'interesse negoziale prevale sul fine dell'efficienza del mercato nel campo in cui opera la correttezza, mentre l'opposto accade quando si muova nell'ottica della trasparenza, che osteggia fenomeni di *adverse selection* e, in genere, la distorsione dell'equilibrio del mercato dipendenti da asimmetrie informative; e, così, giova pure alla concorrenza, attraverso le informazioni rese disponibili non soltanto nella fase precontrattuale, ma pure durante l'esecuzione del contratto, ponendo le condizioni per eventualmente liberarsene a favore d'un altro più vantaggioso rapporto.

Per ciò, per l'accennata doppia anima cioè, possono esservi aree di sovrapposizione delle clausole di trasparenza e correttezza (o buona fede). E se si è esemplificato con riguardo all'inesattezza di rappresentazioni di parte, è sul terreno degli obblighi informativi nel loro complesso che si possono registrare accavallamenti. Ma fermo il *caveat* che, per l'intanto, la disciplina delle relazioni negoziali contenuta nel t.u.b. e nelle fonti che ne sono attuative ha scarso rilievo normativo se s'assume a punto di fuga la correttezza di chi ne sia parte: poiché in esse quest'ultima è richiamata riecheggiando la clausola codicistica senza un significativo contributo in termini di sua tipizzazione.

Il delineato quadro del diritto vigente, giustifica o, se si preferisce, trova riscontro negli orientamenti applicativi concernenti le relazioni negoziali normate dalla disciplina speciale composta dal t.u.b. e dai provvedimenti di sua attuazione. L'applicazione a queste ultime della clausola di correttezza o buona fede è frequente, mentre non lo è il ricorso alla disciplina speciale per ricavare declinazioni dell'una o dell'altra³⁶. Gli artt. 1175 e 1375 c.c. sono cioè applicati per solito direttamente, senza la mediazione di disposizioni della disciplina di settore che di quelli siano considerate

³⁶ Ciò traspare anche dalle "decisioni" dell'ABF, il cui sito *web* (consultato il 7 giugno 2023, all'indirizzo *web* corrispondente allo URL <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/index.html>) ha rivelato che su 1768 provvedimenti in cui si menzionano l'art. 1175 c.c. o l'art. 1375 c.c., soltanto 35 operano riferimento alle "disposizioni" della Banca d'Italia sulla trasparenza e la correttezza.

espressione³⁷. Quando episodicamente oltre agli uni si richiami anche l'altra non lo si fa solo per ricondurre la disciplina speciale alla normativa di diritto comune³⁸, ma accade che lo si faccia per riconoscere attraverso l'applicazione delle norme di codice diritti al di là dei confini entro cui sono previsti dalla disciplina speciale, lasciandone così trasparire l'insufficienza per l'inidoneità a cogliere pienamente la portata della clausola di correttezza o buona fede³⁹; o, addirittura, per ritenere risarcibile il danno per la lesione di diritti previsti dalla disciplina speciale sol perché (se sia) integrata la "violazione del dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c."⁴⁰.

La modesta considerazione che la normativa di settore riceve in fase applicativa, là dove si evochi la correttezza o buona fede nelle relazioni negoziali di cui s'occupa il t.u.b., qui non è frutto della malavoglia di rintracciare la disciplina rinvenendola in enunciati di fonte *lato sensu* legislativa, finendo così per abusare del ricorso a principi e clausole generali per trarne soggettivamente le regole del caso. È invece conseguenza dello scarso rilievo normativo che – per le accennate due ragioni – tale normativa assume nella prospettiva della conformazione delle condotte negoziali a correttezza o buona fede: indipendentemente, quindi, dal condivisibile insegnamento⁴¹ per cui la tipizzazione legislativa di obblighi di condotta suscettibili d'essere ricondotti a quello di comportarsi in conformità della clausola di buona fede non esaurisce i comportamenti dovuti in adempimento di quest'ultimo.

Le speciali disposizioni del t.u.b. e delle fonti di sua attuazione riguardanti le relazioni negoziali tra gli intermediari a esse soggetti e i loro clienti non hanno eroso,

³⁷ Cfr., a es., Cass., ord., 14 settembre 2021, n. 24725, in *Foro it.*, 2021, I, 3897 ss..

³⁸ Così, Trib. Lecce, 18 marzo 2020, in *One Legale*, e Trib. Benevento, 31 marzo 2020 (n. 618 e n. 619), *ibid.*, inclinano a ricondurre agli artt. 1175 e 1375 c.c. l'art. 119 t.u.b.

³⁹ Cfr. Trib. La Spezia, 30 maggio 2019, reperibile all'indirizzo *web* corrispondente allo URL <https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21860.pdf>.

⁴⁰ V. ABF Bari, 10 agosto 2022, n. 11791, richiamando ABF Bari, 13 luglio 2022, n. 10468, e ABF Bari, 21 aprile 2020, n. 7382, tutte reperibili sul sito dell'"Arbitro bancario finanziario", all'indirizzo *web* dianzi citato.

⁴¹ V. *Canaris [C.-W.]*, *Schutzgesetze - Verkehrspflichten – Schutzpflichten*, cit., 27 ss.

almeno non significativamente, gli spazi in cui clausola codicistica di correttezza o buona fede nelle relazioni negoziali trovano diretta applicazione. La normativa speciale di cui trattasi ha semmai affiancato alla clausola di correttezza quella di trasparenza, che si pongono in un proficuo rapporto dialogico, che parrebbe di complementarità.

Se si ammette la rivincita delle clausole generali codicistiche dopo un primo periodo in cui rimasero neglette e sottovalutate e che, nel quadro della loro dilagante – a tratti preoccupante⁴² – applicazione, un ruolo di primo piano – in uno con la clausola di ingiustizia del danno – è stato assunto da quelle di correttezza o buona fede, si può anche ammettere che la normativa speciale in discorso e, con essa, l'erompere delle disposizioni di trasparenza non lo hanno intaccato. Che non ricorrono, cioè, i presupposti per proclamare *the King is dead, long live the King*, dovendosi piuttosto registrare che sul proscenio del diritto vivente dei contratti dell'intermediazione creditizia e dei servizi di pagamento, delle relazioni negoziali normate dal t.u.b. e delle fonti che ne sono attuative si stagliano ora due regine. Non contendenti, ma cooperative, complementari: casomai, a tutto concedere, l'una più presente nel diritto vigente e l'altra in quello vivente.

Paolo Gaggero

*Ordinario di Diritto dell'Economia
nell'Università di Roma La Sapienza*

⁴² Cfr. Hedemann [J.W.], *La fuga nelle clausole generali. Una minaccia per il diritto e per lo Stato*, introduzione e traduzione critica a cura L. Nivarra, Pisa, 2022, *passim*.